

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3638

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato BORRIELLO

Interventi a sostegno delle imprese navalmeccaniche e armatoriali

Presentata il 5 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il settore delle imprese navalmeccaniche e dell’industria marittima nazionale nel suo complesso attraversa una fase di delicata transazione dovuta a cause sia di ordine interno che internazionale.

Non vi è dubbio infatti che l’attuale congiuntura economica sfavorevole, nazionale ed europea, legata a un andamento macroeconomico europeo e mondiale negativo dopo l’attentato occorso l’11 settembre 2001, ha determinato un peggioramento della situazione economica per le imprese armatoriali e per le società di navigazione in Italia. Il peso fiscale per il settore, tra l’altro, continua a incidere in misura eccessiva, con la conseguenza che si corre il rischio di una fuga in massa delle nostre imprese dal registro nazionale, per iscriversi in più convenienti re-

gistri di altri Paesi, che godono di un sistema fiscale e contributivo più favorevole.

La presente proposta di legge, pertanto, intende rilanciare il settore dell’industria navalmeccanica attraverso un piano di incentivazione comprendente misure contributive per l’ammodernamento, la ristrutturazione e il rilancio dei cantieri, allo scopo di rendere più competitivo a livello europeo tutto il comparto navalmeccanico italiano.

All’articolo 1 è previsto un contributo statale non superiore al 30 per cento, per le spese effettuate per accrescere la produttività dei cantieri, nonché l’ammodernamento o la ristrutturazione delle strutture navali o piani di investimento.

Gli articoli 2 e 3 recano le norme volte a dettare i tempi per la presentazione delle

domande, e l'esame da parte di un apposito comitato tecnico che valuterà i progetti di investimento.

L'articolo 4 stabilisce che la commissione di valutazione (istituita ai sensi dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro della marina mercantile n. 373 del 1990) determina sul piano finanziario se sussistono i requisiti neces-

sari per l'approvazione dei piani presentati.

Infine, l'articolo 5 stabilisce la copertura finanziaria della legge, in 26 milioni di euro, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A favore delle imprese navalmeccaniche, armatoriali e delle società di navigazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concede un contributo, finalizzato alla realizzazione di nuove unità navali per il trasporto delle merci, dei passeggeri e di crociera, in misura non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per accrescere la produttività dei cantieri esistenti, per la ristrutturazione e l'ammodernamento dei processi di officina navale o delle strutture di prefabbricazione, nonché per l'adeguamento degli impianti di servizi destinati alla produzione.

ART. 2.

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 1, le imprese interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano apposita domanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando i relativi progetti di investimento e la scheda analitica.

2. I progetti di investimento sono soggetti all'approvazione da parte del comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259.

ART. 3.

1. Gli interventi per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 devono essere completati entro trenta mesi dalla data di approvazione del relativo progetto; decorso inutilmente tale termine, il contributo concesso ai sensi del medesimo articolo 1 è revocato. È concessa una pro-

roga, non superiore a sei mesi, a condizione che la relativa richiesta sia presentata prima della data di scadenza e che la mancata ultimazione degli interventi sia dovuta a cause, documentate, non imputabili al soggetto beneficiario del contributo ovvero a sopravvenute ragioni di ordine tecnico.

ART. 4.

1. La verifica della realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 e dell'ammontare delle relative spese è effettuata dalla commissione di valutazione dei piani di investimento nel settore navalmeccanico, istituita ai sensi dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 26 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

